

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona della Giudice Elena Covi pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

opponenti:

1) **soc.** [REDACTED] *Parte_1* [REDACTED] *P.IVA_1* [REDACTED], in persona del legale rappresentante Rudi Foini,

2) [REDACTED] *Parte_2* C.F. [REDACTED] *C.F._1* [REDACTED]) e

3) [REDACTED] *Parte_3* (C.F. [REDACTED] *C.F._2* [REDACTED]), tutti con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED], giusta procura depositata, **Dritto del Risparmio**

contro

opposta:

[REDACTED] *Controparte_1* [REDACTED] *P.IVA_2* [REDACTED], in persona del procuratore [REDACTED] *CP_2* [REDACTED] *CP_3* [REDACTED] e di [REDACTED] *CP_4* [REDACTED] *CP_5* [REDACTED], con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] giusta procura depositata;

In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] di data 13.10.2023;

CONCLUSIONI

di parte opponente:

cf. note scritte depositate il 04.03.2026;

di parte opposta:

cf. note scritte depositate il 04.03.2026;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La *Parte_4* (d'ora in poi anche *Parte* ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] nei confronti di *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_1* affermando di essere creditrice della società e dei fideiussori per gli importi di € 168.920,45, quale saldo debitore del conto corrente n. [REDACTED] e di € 99.043,48, per il prestito chirografario n. [REDACTED], entrambi oltre interessi, invocando contratto di c/c del 06.02.2007, contratto di apertura di credito in c/c del 19.09.2017, contratto di finanziamento garantito da fondo di garanzia di data 06.02.2019, piano di rientro, dichiarazioni fideiussorie di data 17. – 20.09.2017, lettera di riconoscimento del debito del 28.02.2023.

La soc. *Parte_1* ed i fideiussori *Parte_2* e *Parte_3* hanno proposto opposizione sulla base delle seguenti ragioni: che il piano di rientro da essi sottoscritto è indeterminato; che la debitrice principale non può escutere il mutuo chirografario coperto dal Fondo di garanzia; che essi sarebbero creditori per altri contratti, ossia due contratti di anticipo fatture e per due contratti di finanziamento; che le fideiussioni ABI sono nulle; che la clausola CMS è illecita; che per l'ammortamento alla francese pende rinvio alle Sezioni Unite; che per la clausola di estinzione anticipata vi sarebbe sconfinamento del tasso soglia usura; che manca la prova del credito ingiunto.

La *Controparte_1* ha chiesto il rigetto dell'opposizione, proponendo articolate argomentazioni.

Con ordinanza di data 18.04.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto impugnato, limitatamente alla somma di € 133.195,86.

Con la terza memoria di data 24.05.2024 l'opposta banca ha dato atto di avere in data 26.03.2024 incassato l'importo di € 80.322,32, avendo escusso la garanzia in data 11.09.2023 (doc. 30 ^{Parte}), restando creditrice, per il mutuo chirografario, per il residuo importo di € 18.721,16.

All'udienza in trattazione scritta dell'11.-12.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione senza ulteriori incumbenti istruttori, previa assegnazione dei termini per scritti conclusionali.

Con ordinanza del 14.11.2024 la causa è tornata in istruttoria, al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio. A mezzo di ordinanza del 09.03.2026 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, all'esito di discussione orale svolta in trattazione scritta.

2.1. La doglianza di parte opponente, relativa alla nullità del piano di rientro (doc. 12 ^{Parte} per indeterminatezza dell'oggetto, è manifestamente infondata.

Posto che il piano di rientro concordato tra banca e cliente ha natura meramente ricognitiva del debito, esso non soggiace ai requisiti formali delle clausole negoziali che disciplinano il rapporto principale, ossia i contratti invocati dalla banca in via monitoria.

2.2. Secondo gli oppositori, essi avrebbero da recuperare la somma complessiva di € 152.769,99, per le seguenti ragioni: € 4.243,11, per nullità della clausola CMS del contratto di finanziamento n. [REDACTED] del 19.09.2017; € 26.853,52 per il contratto di finanziamento n. [REDACTED] del 14.12.2011; € 69.563,61 per il contratto di c/c 30015 ed € 7.287,77 per il contratto c/c [REDACTED], cui aggiungere € 18.000,00 quale rata del piano di rientro.

L'opposta ^{Parte} ha tempestivamente eccepito la prescrizione dei presunti crediti della controparte, quanto all'importo di € 39.186,94 ed a quello di € 12.504,98 (cfr. comparsa di risposta), per un totale di € 51.691,92.

Se è pur vero che parte opponente né all'udienza del 16.04.2024, né in memoria n. 1 (non depositata) né in memoria n. 2 del 16.05.2024 ha contestato la dedotta prescrizione, occorre tenere conto del seguente orientamento della Corte di cassazione, ord. 17.07.2023 n. 20455: *“In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”*.

È stato chiarito che in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass., ord. 04.12.2025 n. 31781). Sul punto si prenderà posizione *infra*.

2.3. Il nominato consulente tecnico d'ufficio, prof. Persona_I, ha analizzato i contratti invocati quali titoli della pretesa azionata ed intercorsi tra la conclusione del primo contratto di conto corrente in data 06.02.2007 ed il 31.07.2023, data di passaggio a sofferenza dei rapporti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti contratti:

“1) Contratto di conto corrente n. █████ del 6.2.2007

Contratto di data 6.2.2007 tra █████ Controparte_1 e l'allora █████
(iniziale denominazione della società poi modificata in █████ [5.8.2008] e,
successivamente, in Parte_1 [15.11.2021])

2) Contratto di conto corrente n. █████ del 20.11.2009

Contratto di data 20.11.2009 tra █████ Controparte_1 e █████ █████ █████
(denominazione della società successivamente variata in Parte_1 .

3) Contratto di conto corrente per anticipo fatture n. █████ di data assunta al 19.9.2017
Detto contratto non risulta – come altresì evidenziato da Pt_1 – tra gli atti di causa, non
essendo stato prodotto ovvero allegato da alcuna parte; nella documentazione di causa sono di
contro disponibili i relativi estratti conto per il periodo dal 19.9.2017 (data assunta di
decorrenza del rapporto ex estratti conto) al 30.9.2022.

Della mancata produzione del contratto si è tenuto conto in sede di riscontro ai quesiti.

4) Contratto di finanziamento di Euro 200.000 n. █████ del 14.12.2011, parzialmente
garantito da Consorzi Fidi

Il contratto di finanziamento a favore di █████ Controparte_6 è di data 14.12.2011, con integrale
messa a disposizione in pari valuta dell'importo mediante accredito del conto █████
(i.e. versamento sul conto corrente principale di cui sopra).

5) Contratto di finanziamento di Euro 300.000 n. █████ del 19.9.2017, parzialmente
garantito da Consorzi Fidi

Il contratto di finanziamento a breve termine (15 mesi) a favore di █████ Controparte_6 è di data
19.9.2017, con integrale messa a disposizione in pari valuta dell'importo mediante accredito
del conto █████ (i.e. del conto corrente principale di cui sopra).

6) Contratto di apertura di credito in conto corrente di Euro 15.000 del 19.9.2017

Il contratto di finanziamento in forma di apertura di credito in conto corrente a favore di Controparte_6 è di data 19.9.2017, con disponibilità in pari data, e risulta appoggiato a valere sul conto ██████ i.e. conto corrente principale già in essere di cui sopra).

7) Contratto di finanziamento di Euro 200.000 garantito dal Fondo di garanzia ex L. 662/1996 ██████. 1276091/71 del 6.2.2019

Il contratto di finanziamento, di Euro 200.000, erogato in forma di apertura di credito in conto corrente a favore di Controparte_6 è di data 19.9.2017 e risulta appoggiato a valere sul conto ██████ i.e. conto corrente principale già in essere di cui sopra)” (per i dettagli si rimanda alla CTU, pag. 5 ss.).

Il prof. Per_1 ha quindi partitamente esaminato le singole doglianze avanzate da parte opponente, qui riportate:

“i) indeterminatezza tout court delle clausole contrattuali, omissione dell’indicazione delle modalità di sviluppo dei piani di ammortamento, applicazione del regime composto (in assenza di espressa contrattazione con il debitore), profilo sotto meglio descritto;

(ii) applicazione illegittima e indeterminata delle clausole di massimo scoperto (c.m.s.) per i rapporti di conto corrente n. ██████;

(iii) superamento del tasso soglia di usura per effetto della clausola di estinzione anticipata per i rapporti di finanziamento ██████. A tale riguardo, parte Pt_1 (p. 18, “Conclusioni” dell’atto di citazione) di per sé contesta l’usura per tutti i rapporti, sebbene nell’elaborato tecnico di parte allegato, lo stesso perito di Pt_1 riporti il supposto superamento del saggio soglia di usura per i soli affidamenti n. ██████

██████ e unicamente nell’ipotesi di inclusione degli oneri connessi all’eventuale estinzione anticipata dei rapporti;

(iv) illecita applicazione (per il solo finanziamento n. ██████ di data 6.2.2019) della previsione di un floor;

(v) invalidità del piano di rientro del 28.2.2023 a motivo della mancata indicazione del regime dei tassi di interesse applicato, del valore percentuale degli stessi, di assenza di un relativo piano di ammortamento e indeterminatezza dell'oggetto contrattuale.

Questo ultimo profilo appare di natura largamente giuridica; di esso si è in ogni caso tenuto conto in termini di impatti tecnico-contabili in ipotesi di nullità del piano di rientro”.

2.4. Prendendo le mosse dal rapporto di conto corrente principale, concluso il 06.02.2007 (n. ██████████, doc. 2 ^{Parte} ██████████), l'opponente si duole dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali.

Si osserva che la clausola n. 7 delle norme contrattuali disciplinanti il conto corrente di corrispondenza, la quale prevede identica periodicità degli interessi passivi ed attivi, risulta espressamente approvata, con separata firma, nel seguente modo: *“inoltre si approvano specificamente, ai sensi della delibera del CICR del 9/02/2000...i commi 2 e 3 dell'articolo 7 (periodicità capitalizzazione interessi e modalità di applicazione spese”)*.

La doglianza va quindi respinta.

2.5. In merito al conto corrente n. ██████████, sul quale transitavano le operazioni di sconto in carta commerciale ovvero di accredito salvo buon fine, con competenze regolate sul citato conto principale, si osserva che il contratto del 20.11.2009 risulta sottoscritto e l'art. 7 prevede la pari periodicità degli interessi, clausola parimenti sottoscritta (cfr. doc. 25 opposta).

Ogni pretesa di Pt_1 a cagione di indeterminatezza e mancata sottoscrizione, è quindi infondata.

2.6. Per quanto attiene ad una presunta capitalizzazione composta, applicata in modo occulto per effetto del piano di ammortamento alla francese, di cui al contratto n. ██████████, e della mancata indicazione, nel piano di ammortamento, delle date di scadenza delle rate, tali assunti sono manifestamente infondati.

Deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, dato che gli interessi di ciascun periodo

vengono calcolati su una base formata dal solo capitale residuo. Posto che l'ammortamento alla francese è caratterizzato da una rata costante, con rimborso della quota capitale determinata per differenza rispetto alla quota interessi, si rileva che alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi nella rata di rimborso. Mentre nell'ammortamento alla francese la prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati riduce in modo più lento il debito residuo, quello all'italiana (ossia a rata decrescente) comporta, a parità di capitale mutuato, un minor esborso a titolo di interessi alla fine del piano di rimborso, ma la corresponsione di rate iniziali ben maggiori di quelle prevista dal piano di ammortamento a rata costante

Si tratta in ogni caso di due metodi di restituzione rateale diversi ed è la restituzione iniziale di maggiori importi che, nell'ammortamento all'italiana, è compensata da un'incidenza inferiore della quota d'interessi (cfr. sul punto anche CTU, pag. 16).

Quanto esposto è confermato dalla Corte di cassazione, finanche a Sezioni unite: sent. 29.05.2024 n. 15130: *“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”*.

Quanto ad un contratto di mutuo a tasso variabile, come nella fattispecie, si rimanda a Cass., ord. 19.03.2025 n. 7382: *“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora*

dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.

Condiviso quanto esposto dal CTU a pag. 18, le doglianze vanno rigettate.

2.7. Le medesime considerazioni valgono anche per il contratto di finanziamento del 14.12.2011 n. ██████████ parzialmente garantito da Consorzio Fidi (doc. 28 opposta), non ravvisandosi indeterminatezza nelle condizioni contrattuali.

Prof. Per_1 : *“Il piano di ammortamento, sottoscritto e allegato al contratto, riporta le singole quote capitale (decrescenti e, conseguentemente, necessariamente “alla francese”) di ogni rata e il debito residuo corrispondente a ogni scadenza. Più in dettaglio, per quanto attiene alla contestazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell’onere del finanziamento, le obiezioni non appaiono corrette a motivo della circostanza che sulla base degli elementi riportati in contratto (saggio di interesse applicabile e modalità di conteggio degli interessi corrispettivi), la componente di interesse – nota (i) la rata capitale dovuta (così come riportata nel piano di ammortamento allegato al contratto) e (ii) il debito residuo (parimenti ivi indicato) – può essere calcolata in maniera puntuale.*

La stessa considerazione vale per la mancata specificazione, nel piano di ammortamento, delle singole scadenze delle rate che, sebbene non esplicitate in termini di data di pagamento,

risultano tuttavia chiaramente determinate in contratto all'art. 2 che specifica il momento di pagamento del primo (1.11.2017) e ultimo (1.1.2019) pagamento con periodicità mensile".

2.8. La doglianza di indeterminatezza non merita accoglimento nemmeno per il contratto di finanziamento n. █████ del 19.09.2017 (doc. 29 opposta), per il quale valgono le medesime ragioni appena esposte. Il piano di ammortamento, allegato al contratto e sottoscritto, riporta per ogni rata le singole quote capitale, decrescenti, e interessi, unitamente al debito residuo; si tratta di un rimborso alla francese e le date di pagamento sono indicate in contratto (CTU, pag. 19).

2.9. Passando al vaglio l'asserita nullità delle clausole di commissioni di massimo scoperto (C.M.S.) per indeterminatezza dell'oggetto, il CTU ha analizzato partitamente i vari contratti impugnati.

Va premesso che l'applicazione della C.M.S. deve ritenersi legittima sino a giugno 2009 (sul punto si rimanda a Cass., sent. 22.06.2016 n. 12965: *"La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso*

soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”).

Quanto al rapporto di c/c ██████████ concluso in epoca anteriore al 2009, in contratto è specificato il saggio dello 0,125%, da applicarsi trimestralmente sull'importo del saldo liquido debitore più alto nel trimestre di riferimento: è lo stesso consulente di parte ██████████ ad affermarne la legittimità (doc. 2 ██████████ pag. 19: “Le commissioni di massimo scoperto sono state considerate legittime e quindi non sono state né enucleate dal rapporto di conto corrente né ricalcolate rispetto ad aliquote sostitutive e valori rettificati del massimo scoperto”).

Il CTU ha preso posizione anche sull'ulteriore doglianza: “Di contro, il perito di parte ██████████ contesta l'applicazione delle commissioni sul fido accordato (CFA) [al 9/2017] e di sconfinamento di rapporto (CSR), non nel loro conteggio numerico, ma per la mancata pattuizione in apposita clausola che ne specifichi, tra l'altro, le modalità di calcolo (tasso, periodicità di addebito, ecc.); parte Pt_1 conteggia un importo indebitamente conteggiato da ██████████ Controparte_1 di complessivi Euro 8.502,12 (periodo 31.3.2007 – 8.8.2023, il quale considera l'effetto reinvestimento; il perito di parte Pt_1 considera illegittima l'applicazione congiunta delle predette commissioni di CFA e CSR).

A tale riguardo – sebbene i profili di presunta, errata imputazione di detti oneri non siano direttamente citati ovvero ripresi nell'atto di citazione in opposizione di parte Pt_1 – si segnala come:

- la banca abbia in realtà informato Pt_1 in data 30.6.2009, quindi nei termini delle previsioni regolamentari, con comunicazione allegata all'estratto conto di data 30.6.2009 [“Proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente e dei servizi accessori effettuata ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93”, in merito alla quale non risultano, in atti, contestazioni o

conseguenti richieste di recesso] l'azzeramento della commissione di massimo scoperto nonché l'introduzione (i) del corrispettivo sul fido accordato (CFA) e (ii) del corrispettivo sconfinamento rapporto (CSR). La stessa informativa era altresì già stata anticipata con specifica comunicazione di proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto di data 22.5.2009 (doc. "32. Comunicazione dd 22 maggio 2009") in conformità agli obblighi di adeguamento contrattuale per giustificato motivo agli effetti del TUB (n. 385/1993). La commissione relativa allo scoperto di conto (CSR) è stata poi eliminata e sostituita (sempre con proposta di modifica delle condizioni contrattuali e decorrenza da settembre 2012) dalla commissione di istruttoria veloce (CIV), omnicomprendente, in ossequio al nuovo art. 117-bis del Testo Unico Bancario;

- la predetta comunicazione specificò chiaramente le modalità di calcolo del corrispettivo CFA ("omnicomprensivo, trimestrale e proporzionale alla durata e all'importo dell'affidamento; indipendente dall'effettivo utilizzo dell'affidamento, nella misura dello 0,5% trimestrale sull'importo accordato"; cap superiore massimo Euro 10.000; importi ridotti del 50% quale condizione di favore a Pt_1 e CSR (giornaliero e proporzionale all'entità dello scoperto, applicato trimestralmente, in valore assoluto (Euro) calcolata in funzione di classi predeterminate classi di importo, il cui importo risulta altresì ridotto del 50% quale condizione di favore a Pt_1 addebito minimo Euro 10 e cap massimo Euro 1.500)".

Il Tribunale fa proprie le osservazioni del CTU, respingendo la doglianza.

2.10. Per quanto attiene alla presunta illiceità di clausole CMS nel contratto di conto corrente n. 30015/47, il prof. *Per_1* osserva quanto segue: *"la verifica condotta ha potuto evidenziare l'espressa allegazione al contratto (doc. "25. contratto cc. 30015-47") del documento, di pari data, quindi, fino dall'inizio del rapporto, intitolato "CMS: integrazione c/c e servizi accessori" (p. 7 e ss.) da cui emerge:*

- l'azzeramento della commissione di massimo scoperto e la previsione (i) del corrispettivo sul fido accordato (CFA); (ii) del corrispettivo sconfinamento rapporto (CSR);

- la specificazione delle modalità di calcolo dei predetti corrispettivi CFA ("onnicomprensivo, trimestrale e proporzionale alla durata e all'importo dell'affidamento; indipendente dall'effettivo utilizzo dell'affidamento, nella misura dello 0,5% trimestrale sull'importo accordato"; cap superiore massimo Euro 10.000; importi ridotti del 50% quale condizione di favore a Pt_1 e CSR (giornaliero e proporzionale all'entità dello scoperto, applicato trimestralmente, in valore assoluto (Euro) calcolata in funzione di classi predeterminate classi di importo, il cui importo risulta altresì ridotto del 50% quale condizione di favore a Pt_1 addebito minimo Euro 10 e cap massimo Euro 1.500)".

Le parti hanno espressamente concordato tali commissioni, la doglianza va respinta.

2.11. Parte opponente si duole del superamento del tasso soglia usura, per effetto della clausola di estinzione anticipata per i rapporti di finanziamento.

Sul punto il CTU così ha riferito: "La contestazione appare riferita, come anche specificato dalla stessa Pt_1 nel proprio atto ovvero perizia ad esso allegata, al solo caso di inclusione, nel conteggio per la verifica del superamento del saggio soglia di usura (ab origine o "genetica", in quanto convenuta in sede di pattuizione secondo parte opponente), delle spese per estinzione anticipata del mutuo, non superando altrimenti – per ammissione della stessa consulente tecnica di parte – il limite di usura.

La contestazione di parte Pt_1 appare infondata sotto il profilo metodologico e di teoria finanziaria, in quanto la commissione di estinzione anticipata non rappresenta un costo collegato all'erogazione del finanziamento ovvero alla durata di impiego del mutuo, ma solamente un onere eventuale che si verifica solamente nell'ipotesi in cui il debitore decida in autonomia di recedere anticipatamente dal contratto; esso non rientra, in quanto tale, negli

elementi da includere nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG) per verificare il superamento della soglia di usura ai sensi della legge n. 108/1996.

Del pari, le istruzioni di Banca d'Italia impartite per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura escludono espressamente le penali a carico della clientela per l'estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali. Una loro inclusione nel calcolo del TEG altererebbe altresì il principio di simmetria di comparazione dei valori”.

La doglianza va rigettata, anche alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. 07.03.2022 n. 7352: *“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.*

2.12. Parte opponente si duole della clausola “floor” contenuta nel contratto di finanziamento n. █████ del 06.02.2019 (doc. 6 opposta, art. 2), ossia della pattuizione di un tasso non inferiore al 3 % nominale annuo (cfr. conclusioni in atto di citazione, pag. 18), in quanto condotta violativa di buona fede.

L'assunto è manifestamente infondato. Tale clausola delimita, in un contratto di mutuo a tasso variabile, l'interesse minimo spettante alla banca. Il fatto che la banca si sia cautelata da un eccessivo ribasso dei tassi, tramite una clausola floor, non contrasta in alcun modo con la buona fede, essendo il tenore letterale chiarissimo e tale che anche il mutuatario più sprovveduto è in grado di comprendere che, per tutto l'arco di durata contrattuale, dovrà corrispondere quantomeno tale interesse alla banca. Quanto alla mancanza di una soglia di sbarramento in favore del cliente, ciò è connaturale ad un tasso ad interesse variabile, liberamente scelto dal cliente, il quale avrebbe potuto optare per un mutuo ad interesse fisso, più oneroso ma con la

garanzia di non essere esposto al rialzo dei tassi. Anche la Corte di cassazione con sentenza 28.01.2025 n. 1942 ha escluso la vessatorietà di una clausola floor contenuta in un contratto di mutuo.

2.13. In relazione al rapporto di conto corrente n. ████████, la banca ha depositato estratti conto e conti scaldare per il periodo dal 19.09.2017 fino al 30.09.2022 (doc. 27), ma non il contratto. In assenza di una stipulazione per iscritto, il Testo unico in materia bancaria (d.lvo 385/1993) prevede la nullità del contratto (art. 117 co. 3); il comma 7 disciplina tale ipotesi nel seguente modo: *(7). In caso di inosservanza del comma 4.. si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione*".

Il CTU ha conteggiato gli interessi sulla base di tale disposizione: *"trova pertanto applicazione il ricalcolo degli interessi sulla base del tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (BOT) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (se più favorevoli per il cliente) ex art. 117 D.Lgs. 385/1993.*

Le rimanenti spese (CMS, ecc.) che, sulla base della documentazione in atti, non risultano pubblicizzate ovvero comunicate [vedi anche, sul tema, il punto (ii) sotto], devono essere stornate, in quanto non contrattualizzate.

L'importo complessivo di interessi e commissioni creditizie maturate sul conto in oggetto nel periodo 19.9.2017 – 30.9.22 (data di ultimo estratto conto disponibile con saldo zero) è stato pari a euro 6.796,58, come da tabella in Allegato 1. In sede di consulenza tecnica si è quindi proceduto (Allegato 2) al riconteggio degli interessi a debito dovuti da Pt_1 per effetto delle

movimentazioni di conto nello stesso periodo applicando gli interessi di cui ai tassi BOT (minimo) per le operazioni attive, stornando altresì gli oneri per interessi e commissioni conteggiati dalla banca. A tale ultimo riguardo si segnala che la banca ha periodicamente addebitato, con immediato storno a valere sul conto corrente principale, le commissioni creditizie calcolate trimestralmente; gli interessi sono stati liquidati sullo stesso conto principale, come previsto normativamente, nel mese di marzo successivo a valere sulla contabilizzazione dell'anno precedente. I dettagli di calcolo sono riportati in Allegato 2.

Dai conteggi effettuati emerge, a motivo della dinamica negativa dei tassi di interesse sui titoli di Stato (BOT) nel periodo interessato, un credito di Pt_1 a valere sul conto corrente anticipi n. ████████ di euro 1.587. Detto importo deve pertanto essere scomputato da quanto già pagato da Pt_1 nel periodo osservato (euro 6.796,58); per effetto del segno negativo del tasso BOT, di fatto, la detrazione determina la sommatoria dei due importi a credito di Pt_1 (i.e. euro 6.796,58 ed euro 1.587, arrotondato, derivante dai riconteggi) per un ammontare finale, al 30.9.22, a favore della stessa Pt_1 di euro 8.383,35 (oltre interessi fino al 25.11.25)".

Esaminando ora, per pertinenza, l'eccezione di prescrizione avanzata da Parte si osserva che la somma a credito di Pt_1 è venuta in essere nel settembre 2017 e da tale momento fino alla notifica dell'atto di citazione, momento in cui i titolari hanno fatto valere il diritto (2023), non si è compiuto il necessario decennio prescrittivo (art. 2946 c.c.).

Sul punto va pertanto accolta l'opposizione, accertando un corrispondente credito di parte opponente.

3. Passando ora alla posizione dei due fideiussori Parte_2 e Parte_3, essi nell'atto di citazione in opposizione hanno dedotto la nullità delle fideiussioni, in quanto conformi allo schema ABI, ed eccepito la decadenza dal termine ex art. 1957 c.c.

Nella memoria integrativa n. 2 hanno rilevato la modifica delle conclusioni, operata dalla controparte, che in comparsa di costituzione ha richiesto la condanna unicamente della società *Parte_1* mentre nella memoria ex art. 171 *ter* n. 1 ha chiesto la condanna in solido anche dei fideiussori.

3.1. Le mosse vanno prese dal ricorso per decreto ingiuntivo di data 14.09.2023, mediante il quale *Parte* ha chiesto la condanna della società e dei due fideiussori, in solido tra loro. Con integrazione del 13.10.2023 la banca ha precisato che *Parte_3* è socia al 50% del capitale sociale della *Parte_1* mentre *Parte_2* socio per la restante quota, è anche amministratore unico. Il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] reca quindi la condanna in solido di tutti e tre i soggetti indicati.

L'opposizione è stata parimenti proposta, con unico atto di citazione, dalla società e dai due fideiussori.

Se è pur vero che *Parte* nell'atto di costituzione ha in via subordinata chiesto la condanna unicamente di *Parte_1* al pagamento, tuttavia le seguenti ragioni, complessivamente considerate, depongono in modo inequivoco per escludere l'avvenuta rinuncia alle domande avanzate nei confronti dei fideiussori. In primo luogo, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il procedimento monitorio viene mutato in un giudizio ordinario di cognizione, ed il decreto ingiuntivo contiene la domanda avanzata dal creditore, che veicola quindi nel giudizio ordinario, tant'è che parte opponente, pur formalmente "parte attrice", in sostanza è la parte convenuta.

Nella fattispecie, *Parte* ha chiesto ed ottenuto in via monitoria la condanna in solido dei tre soggetti, e proprio avverso tale condanna in solido sia la [REDACTED] che i due fideiussori hanno spiegato le proprie difese con l'atto di citazione in opposizione.

A ciò si aggiunga che *Parte* nella comparsa di risposta ha espressamente preso posizione sulle fideiussioni (pag. 41), il che non consente di ritenere che essa abbia implicitamente rinunciato

alla condanna in solido già ottenuta in via monitoria. Giova ricordare, invero, che financo “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Corte di cassazione, ord. 09.05.2024 n. 12756; ord. 18.01.2021 n. 723).

Infine, ed in via assorbente, in comparsa di risposta ^{Parte} ha chiesto in via principale di respingere l’opposizione, il che comporta che la domanda principale è la conferma del decreto ingiuntivo, recante la condanna in solido dei fideiussori.

3.2. Per quanto riguarda la presunta nullità delle fideiussioni *omnibus*, si riporta l’ordinanza resa dalla Corte di cassazione il 12.12.2017 n. 29810: *"in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. 287/1999 art. 2 la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all' accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della l. 287/1990 artt. 14 e 20 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza"*.

I contratti di fideiussione sottoscritti dall'opponente *Pt_2* in data 19.09.2017 e da *Pt_3* il giorno successivo (doc. 9 e doc. 10 opposta) contengono entrambi, agli artt. 2, 6 ed 8, le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., sul modello dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in quanto contrarie alla Legge antitrust.

Giova ricordare che la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha precisato che tali nullità non invalidano l'intera fideiussione, ma inficiano le singole clausole in quanto conformi al modello ABI; si tratta, in altre parole, di una mera nullità parziale (Cass., SS.UU. sent. 30.12.2021 n. 41994: *“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”*).

Nel caso di esame le clausole suddette non trovano applicazione.

Non vi è stata, da parte della *Parte* alcuna restituzione di pagamenti, per annullamento, inefficacia o revoca, e pertanto l'art. 2 non rileva.

La deroga all'art. 1957 c.c., ossia alla norma che prescrive che il creditore entro 6 mesi proponga le sue istanze nei confronti del debitore, affinché il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, non ha avuto applicazione concreta. I rapporti bancari in esame sono stati invero revocati con lettere raccomandate del 26.06.2023, ricevute il 03.07.2023 risp. la cui ricezione non è stata contestata (cfr. docc. 14 – 15 *Parte*), mentre il decreto ingiuntivo recante la data del 13.10.2023, è stato notificato il 21.11.2023. Tra

queste due date non sono evidentemente decorsi più di 6 mesi e pertanto non viene in considerazione alcuna deroga all'art. 1957 c.c.

Nemmeno entra in campo l'art. 8, posto che l'obbligazione garantita non è stata dichiarata invalida.

Non sussiste pertanto alcun interesse di parte opponente alla dichiarazione di nullità parziale delle suddette clausole, che sono ininfluenti ai fini del giudizio.

4. Tirando le fila del giudizio, si ribadisce che la consulenza tecnica d'ufficio è stata redatta nel pieno rispetto del contraddittorio con i consulenti delle parti, secondo criteri tecnico-contabili logici e non scalfiti dalle osservazioni del CTP di parte opponente. Il Tribunale fa quindi propri i ragionamenti del CTU. Il prof. *Per_I* ha accertato che il credito complessivamente vantato dall'opposta, alla data del 25.11.2025, è pari ad € 202.885,05, già comprensivo di interessi, così suddiviso:

- conto corrente n. [REDACTED]: € 168.920,45 (31.7.23) oltre interessi per un totale, al 25.11.25, di € 186.580,74;

- rapporto di finanziamento n. [REDACTED]: € 99.043,48 (26.6.23) oltre interessi e al netto dell'ammontare della garanzia escussa presso il Fondo Centrale/Mediocredito (€ 80.322,32), per un totale, al 25.11.25, di € 25.494,54.

In favore della società sussiste, in relazione al conto corrente n. [REDACTED], un credito di € 8.383,35 oltre interessi per un totale, al 25.11.25, di € 9.190,23.

Il credito di *Parte* si accerta quindi in € 186.580,74 per lo scoperto in conto corrente, da cui detrarre il controcredito di € 9.190,23 (entrambi comprensivi di interessi fino al 25.11.2025), con un residuo di **€ 177.390,51**, oltre interessi secondo quanto recato dal decreto ingiuntivo dal 26.11.2025 al saldo.

Parte ha un ulteriore credito di € 99.043,48, da cui detrarre quanto percepito a seguito di escussione di garanzia, con una differenza di € **25.494,54**, oltre interessi ex D.I. dal 26.11.2025 al saldo.

Il – pur minimo – accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo, le cui spese rimangono in capo a parte opposta.

Gli opposenti sono condannati a pagare, in favore di *Parte* gli importi sopra indicati, da cui detrarre quanto eventualmente già pagato in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di giudizio sono poste in capo agli opposenti, in solido tra loro, in ragione della soccombenza; sono liquidate secondo i parametri medi previsti dall'aggiornato D.M. 55/2014, per lo scaglione € 52.000,00 - 260.000,00 (valore del D.I. meno importo riconosciuto in capo agli opposenti); all'opposta spetta anche la rifusione del proprio CTP, avendo depositato la fattura.

Le spese di CTU sono poste a carico di parte opponente, per la medesima ragione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano, iscritto al n. [REDACTED]

- 1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo;
- 2) condanna gli opposenti *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3*, in solido tra loro, a pagare a *Parte_4* i seguenti importi: € 177.390,51 ed € 25.494,54, entrambi oltre interessi dal 26.11.2025 al saldo;
- 3) respinge le ulteriori domande riconvenzionali degli opposenti *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3*;

4) condanna gli opposenti *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3*, in solido tra loro, a rifondere a *Parte_4* le spese di lite, liquidate come segue: € [REDACTED] per compenso di avvocato, € [REDACTED] per compenso CTP, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;

5) pone le spese di CTU, già liquidate in favore del prof. *Persona_1* in € [REDACTED] oltre accessori, in via definitiva in capo agli opposenti *Parte_1* *Parte_2* e *Pt_3* [...] in solido tra loro.

Bolzano, 11/03/2026

la Giudice

Elena Covi